

prezzo di espropriazione ai sensi dell'articolo 8.

L'Istituto è già autorizzato dal comma precedente a fare mutui in cartelle, non solo, ma tanto in cartelle che in denaro.

Quindi lo scopo di questa disposizione non è evidente, e mi pare non necessaria e pericolosa.

MODIGLIANI. Scusi, dove e come il precedente comma parla anche di cartelle?

GIUFFRIDA. Perché dice di eseguire le operazioni di credito fondiario e fra queste è compresa, anzi principale, la emissione delle cartelle fondiarie e la concessione dei mutui in cartelle.

MODIGLIANI. Sì, ma iod gl'Istituti che sono autorizzati ad emetterle!

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ha introdotto questo comma *c*) all'articolo 36 in quanto poi ha proposto la soppressione dell'articolo 39, il quale dice: «L'Istituto è autorizzato a emettere a misura delle espropriazioni fatte a norma dell'articolo 9, ultimo capoverso, e per i mutui di cui all'articolo 47-*bis* cartelle fondiarie al cinque per cento».

CANEVARI. Onorevole Presidente, ho proposto la soppressione all'articolo 39, perché, per coordinamento, la materia di quell'articolo passerebbe all'articolo 42-*bis*.

La disposizione dell'articolo 39 in sostanza starebbe più avanti.

PRESIDENTE. Allora il comma *c*) non si riferisce al pagamento in cartelle, onorevole Canevari.

CANEVARI. L'Istituto nazionale è autorizzato a fare tutte le operazioni di credito agrario: pagamento del prezzo di espropriazione, operazioni di miglioramento e bonificazione ecc.

Oltre a queste operazioni, siccome abbiamo stabilito il principio che il pagamento del prezzo di espropriazione possa essere corrisposto metà in titoli, o cartelle fondiarie dell'Istituto, ho creduto di chiarire questa facoltà lasciata all'Istituto di consentire le operazioni di mutuo con cartelle, precisamente per fare il pagamento del prezzo di espropriazione; per obbligare anche i privati, quando l'Istituto non interviene per conto proprio ma per conto di altri enti, ad accettare le cartelle dell'Istituto per il pagamento di metà del prezzo.

Esso allora concede il mutuo non in contanti, ma con cartelle fondiarie. Mi sembra chiaro!

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Mi riferisco ad una interruzione dell'onorevole Modigliani. Poiché il comma *b* ha lo scopo di consentire le operazioni di credito fondiario, ciò significa che l'Istituto è autorizzato all'esercizio del credito fondiario, e quindi, con le modalità relative della legge, è autorizzata l'emissione delle cartelle di credito fondiario e l'Istituto è autorizzato a far mutui in contanti ed in cartelle. Però l'onorevole Canevari chiarisce (e non so se dopo le sue parole l'onorevole Giavazzi possa mantenere la sua adesione all'emendamento) che ha inteso con questo inciso di riprendere la discussione già fatta lungamente all'articolo 8. Noi abbiamo stabilito, con statuizioni prese dalla Camera a grande maggioranza, che il prezzo possa essere pagato solo in cartelle per metà; ora si vorrebbe stabilire incidentalmente che il prezzo possa essere pagato tutto in cartelle. Questo punto già è superato dalla Camera.

CANEVARI. Non ho detto questo.

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Questo articolo ha lo scopo di riassumere le varie funzioni e mansioni demandate all'Istituto. Ecco perché ho messo anch'io la firma all'emendamento e quindi al comma *c* che richiama la facoltà di fare mutui in cartelle fondiarie ai sensi dell'articolo 8. Che questo possa coinvolgere la questione allora fatta sulla possibilità di pagare in cartelle tutto il prezzo di esproprio, non è possibile. Prova ne sia la proposta fatta dall'onorevole Canevari all'articolo 47-*bis*: «Agli enti indicati all'articolo 6, escluse le società commerciali e i privati concessionari di opere di bonifica idraulica, l'Istituto nazionale, deve concedere, per il pagamento del prezzo di esproprio, una somma a mutuo non superiore alla metà del suo ammontare».

All'uopo l'Istituto è autorizzato a procedere a speciali emissioni di cartelle fondiarie.

Non è che la ripetizione specificata del concetto riassuntivo esposto al comma *c*.

Con questo preciso significato io ho firmato l'ordine del giorno Canevari, e con questo preciso significato posso mantenere il comma *c*, il quale già richiama le operazioni di credito fondiario.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari, insiste nel comma *c*?

DRAGO, *relatore*. È condannato dalla superfluità della sua dizione, ai sensi dell'articolo 8.

CANEVARI. Non insisto e ritiro il comma.